

COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
Provincia di Milano



STATUTO COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

PREMESSE E VALORI

Art. 1

Principi

1. Il Comune di Cerro al Lambro adotta il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento, aperto al progresso civile e sociale nel rispetto dei valori dell'unità nazionale e della Costituzione Italiana.
2. Il Comune di Cerro al Lambro fa propri i principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
3. Il Comune di Cerro al Lambro, valorizza e tutela la vita, riconosce il valore della persona e della famiglia, la libertà di religione, si impegna a mantenere saldi i valori del libero confronto democratico, dell'uguaglianza fra i cittadini senza distinzione di sorta, delle tradizioni locali, della solidarietà sociale e fa propri i valori insostituibili della convivenza tra i popoli e della Pace.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

Il Comune

1. Tutte le persone che hanno residenza nel territorio di Cerro al Lambro costituiscono una comunità locale, denominata Comune di Cerro al Lambro.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione in base al principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente più vicina ai cittadini.
4. Il Comune esercita le funzioni mediante i propri Organi, nonché attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Art. 3

Il Territorio, la Sede, lo Stemma e il Gonfalone

1. Il territorio del comune si estende per Kmq. 10,22 nella Provincia di Milano. E' costituito dal capoluogo Cerro al Lambro e dalla frazione Riozzo, nonché dalle cascate denominate: Gazzera, Leona, Volpere, Belvedere, Abbazia, Colombirolo, Fornace di Cerro al Lambro, Fornaci di Riozzo, Lassi. Confina a Nord con il comune di Melegnano, a Est con i comuni di Vizzolo Predabissi e San Zenone al Lambro, a Ovest con il comune di Carpiano, a Sud con il comune di Bascapè e Casaletto Lodigiano. Il Comune è ricompreso nel Parco Agricolo Sud Milano.
2. Il Comune ha sede in Piazza Roma dove si riuniscono di norma il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altro luogo.
3. Il Comune di Cerro al Lambro è dotato di un proprio stemma e di un gonfalone, adottati dal Consiglio Comunale e riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 1976.

4. Lo stemma è apposto sull'intestazione di tutti gli atti e documenti e costituisce il bollo ufficiale dell'Ente.
5. La riproduzione dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere autorizzata dal Sindaco, sentita la Giunta, per pubblicazioni relative a finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale.
6. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
7. Il Sindaco può delegare un dipendente o un Consigliere Comunale a portare il gonfalone nelle manifestazioni pubbliche suddette.

Art. 4

Compiti e Poteri

1. Il Comune esercita i propri poteri e compiti perseguendo le finalità che la Costituzione e la legge assegnano agli Enti locali.
2. Il Comune assolve i propri compiti anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà per l'affermazione dei diritti di tutte le persone, per il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali.
4. Il Comune esercita i poteri delegatigli dall'Autorità statale, regionale, o provinciale, con la libertà di armonizzare le proprie funzioni alle condizioni locali anche in osservanza di quanto disposto dall'art.4 della Carta Europea dell'autonomia locale.

Art. 5

Finalità

1. Il Comune coordina le proprie attività nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità e indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.
2. Il Comune promuove le iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuove la parità di accesso alle cariche elettive, per il completo sviluppo della persona.
3. Il Comune concorre, nell'ambito dei suoi poteri, a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, operando per:
 - a) promuovere e organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali, sportive e ambientali nonché degli impianti produttivi e commerciali;
 - b) riconoscere e valorizzare la funzione dell'agricoltura e della civiltà contadina come detentrici di valori storico-culturali della comunità;
 - c) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e all'incolumità dei propri cittadini, con particolare riguardo alla maternità e all'infanzia, nonché alla tutela della salubrità e dell'ambiente;
 - d) assicurare efficienti servizi sociali, con particolare riferimento alle categorie disagiate, anche con il responsabile coinvolgimento delle associazioni e del volontariato;
 - e) contribuire alla formazione della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, garantendo il diritto allo studio;
 - f) favorire le iniziative artistiche e culturali; promuovere il recupero del patrimonio ambientale, architettonico, artistico e storico;

- g) favorire, anche attraverso forme cooperativistiche, ogni tipo di attività economica che abbia una prevalente funzione sociale;
- h) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi e associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio, promuovere la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e assicurarne l'accesso agli enti, organismi e associazioni ai sensi dell'art. 10 comma 3 della D.Lgs. 267/2000.
- i) tutelare e sviluppare le risorse ambientali nell'interesse della comunità e in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
- j) promuovere iniziative che perseguano la tutela dell'ecosistema del fiume Lambro e partecipare alle iniziative promosse da altri Enti aventi lo stesso fine;
- k) favorire il recupero delle naturali attività legate alla storia del fiume Lambro e la sua funzione in termini ambientali e paesaggistici, assicurando ogni sostegno a enti e associazioni varie che operano nel settore.

Art. 6

Pubblicità dell'azione comunale

1. Il Comune promuove propri strumenti idonei alla diffusione di comunicazioni di interesse locale.
2. Il Comune utilizza anche gli strumenti delle nuove tecnologie informatiche quali mezzi di informazione e di dialogo con la cittadinanza.
3. Il Comune, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico, ha un Albo Pretorio, posto presso la propria sede, situato in luogo accessibile al pubblico.

TITOLO II LA PARTECIPAZIONE

CAPO I GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 7

Condizioni e finalità

1. Il Comune:
 - a) persegue i propri fini istituzionali garantendo l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale;
 - b) favorisce la costituzione di aggregazioni sociali, allo scopo di concorrere con metodo democratico alle predette attività;
 - c) assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi e nei limiti del possibile alla loro realizzazione;
 - d) favorisce il collegamento dei propri Organi con la cittadinanza e le organizzazioni sociali;
 - e) promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi e con le modalità fissate dall'apposito Regolamento che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e singoli cittadini;
 - f) si avvale, per la gestione di particolari servizi sociali, di libere forme associative e di volontariato e ne promuove la costituzione;
 - g) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto e l'accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - h) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 8

Associazioni e organismi di partecipazione

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini, garantendo i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. La Giunta, secondo le indicazioni espresse dal Consiglio, assume ogni idonea iniziativa per promuovere e sostenere l'istituzione di autonome e libere associazioni e di organismi di partecipazione popolare, anche su base di quartiere o di frazione.
3. Con apposito Regolamento da approvarsi in Consiglio sono determinate le modalità per l'iscrizione delle Associazioni all'apposito registro tenuto dal Comune.
4. Il Comune coordina la propria azione con i rappresentanti delle Associazioni al fine di raccogliere ogni utile proposta per la migliore tutela degli interessi collettivi.
5. Il Comune può favorire forme di volontariato per il coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
6. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune può erogare contributi economici e concedere l'uso di locali comunali da destinare alla propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento dell'attività associativa.
7. Per l'erogazione di contributi e l'utilizzo dei beni, delle strutture, dei servizi del Comune sono garantite pari opportunità a tutte le associazioni
8. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda nelle forme previste.

Art. 9

Diritto di iniziativa – Consultazione

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi, per lo svolgimento delle iniziative pubbliche di rilevanza comunale.
2. Per le attività di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale pone a disposizione strutture e spazi pubblici idonei, precisando le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali rimborsi dovuti al Comune.
3. Il Sindaco, anche su proposta del Consiglio, può indire assemblee pubbliche per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e proposte di deliberazioni, nonché per la formazione di comitati e Commissioni.

Art.10

Istanze

1. I singoli cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, nonché chi ha un'attività lavorativa nel territorio comunale e chi vi possiede un immobile, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si richiede l'adozione di determinati provvedimenti amministrativi, per la migliore tutela degli interessi collettivi, nei limiti previsti dalla legge.
2. La risposta all'istanza, in forma scritta, viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dall'assessore competente.

Art. 11

Petizioni

1. Almeno 30 cittadini possono rivolgersi al Sindaco per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale della cittadinanza o per esporre comuni necessità.
2. Alla petizione deve essere data risposta scritta dall'Organo competente entro trenta giorni dalla presentazione o entro termini più ristretti nei casi manifestamente urgenti.
3. Il Sindaco è tenuto a dare comunicazione immediata della petizione ai Capigruppo e al Consiglio nella prima seduta utile. Se il termine previsto dal comma 2 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo al Sindaco ragione del ritardo, nonché una discussione sul contenuto della petizione.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento e/o una comunicazione scritta ai soggetti proponenti (primo firmatario).

Art. 12

Proposte

1. Almeno il 5% dei cittadini, per l'adozione di atti amministrativi, possono avanzare per iscritto proposte che il Sindaco trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, all'Organo competente. Questi, sentiti i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, deve illustrare agli stessi gli intendimenti dell'amministrazione.
2. La procedura si conclude con l'adozione di un formale atto amministrativo da parte dell'Organo competente che recepisce la proposta o con una dichiarazione di rigetto della medesima, adeguatamente motivata e comunicata per iscritto ai proponenti (primo firmatario).

CAPO II

I REFERENDUM COMUNALI

Art. 13

I referendum

1. Il referendum può essere solo consultivo, è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria, quando ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) sia disposto con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;
 - b) sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini aventi i requisiti di elettore.
2. Il referendum può essere indetto solo su materie di esclusiva competenza comunale, al fine di realizzare compiutamente il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività dell'Amministrazione comunale.
3. Il Comune garantisce l'espletamento del referendum, salvo il caso in cui il Consiglio faccia proprio quanto previsto dal quesito referendario.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio Comunale, il Regolamento di contabilità;
 - b) il bilancio preventivo e il rendiconto di gestione;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
5. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno di consultazioni
6. Sull'ammissibilità, relativamente alle materie che possono essere oggetto di referendum di cui ai commi precedenti, decide il Consiglio entro 30 giorni dalla data di presentazione in Comune della richiesta corredata delle necessarie sottoscrizioni autenticate, previo parere scritto del Segretario Comunale sul rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.
7. I referendum sono indetti dal Sindaco entro 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio di cui al comma precedente.
8. Lo svolgimento del referendum ha luogo in una domenica non oltre il novantesimo giorno dalla data dell'ordinanza con cui lo stesso viene indetto.
9. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di svolgimento dello stesso.
10. E' riconosciuto il potere di iniziativa e il diritto di partecipazione anche agli stranieri maggiorenni residenti nel Comune.

11. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito Regolamento. La mancanza di quest'ultimo non osta all'espletamento del referendum; in tal caso si applicano le norme disciplinanti i referendum statali per quanto compatibili.
12. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
13. Il Sindaco, entro 7 giorni dalla data del referendum proclama i risultati.
14. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, Il Consiglio Comunale ne prende atto e assume le proprie motivate deliberazioni.

CAPO III

AZIONI POPOLARI A TUTELA DEGLI INTERESSI COMUNALI

Art. 14

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 15

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre agli organi competenti le azioni risarcitorie che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.

CAPO IV

I DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 16

Diritto di accesso e di informazione

1. Il Comune assicura alla popolazione l'informazione sull'attività svolta e in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni e i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
2. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo Stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano con esattezza, inequivocità e completezza.
3. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni alle strutture e ai servizi comunali.
4. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
5. In ottemperanza alla legge 241/90, con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini, anche non residenti, aventi causa, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di documenti e copie di atti, previo pagamento dei soli costi.

Art. 17

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune e i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità.
2. In particolare, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve far pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, e a quelli che per legge devono intervenire e a coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono

essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un legale o persona di loro fiducia.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di:
 - a) prendere visione degli atti e di documenti amministrativi;
 - b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni suddette non vengono applicate per impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
5. Il Comune adotta le misure regolamentari e organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.
6. Il Comune, in conformità alla legge 31 dicembre 1996, n.675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
7. Il Comune, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede all'organizzazione del servizio con strumenti elettronici, informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende e le associazioni interessate.

CAPO V DIFENSORE CIVICO

Art. 18

Istituzione e funzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione, è istituito il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati o recepiti.

Art. 19

Requisiti - Incompatibilità

1. Il Difensore Civico è persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, che dà garanzia di indipendenza e di imparzialità.
2. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali ed i segretari di partito;
 - c) gli amministratori ed i dirigenti di enti, istituti ed aziende del comune o a partecipazione comunale nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali di rilevante entità economica con il Comune;
 - d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo, professionale o commerciale, che costituisca oggetto primario di rapporti giuridici con il Comune;
 - e) chi ha parenti o affini fino al 4° grado che siano amministratori, segretario o responsabili di servizi del Comune.

Art. 20

Elezione

1. Il Consiglio Comunale approva il testo dell'invito a presentare le candidature all'incarico di Difensore Civico, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti, delle funzioni da esercitare e del compenso corrisposto. Nell'avviso sono precisate le modalità e il termine

per la presentazione dell'istanza, insieme al modello di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e al curriculum dei titoli e delle attività. L'avviso è pubblicato all'Albo e pubblicizzato nelle maniere opportune.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
3. Il Difensore Civico eletto presenta al Segretario Comunale i documenti comprovanti i requisiti autocertificati prima dell'entrata in carica che avverrà il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

Art. 21

Durata del mandato – Rielezione - Decadenza

1. Il Difensore Civico rimane in carica 3 anni.
2. Il Difensore Civico è rieleggibile solo per un secondo incarico consecutivo.
3. Il Difensore Civico decade per sopraggiunta incompatibilità e può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inadempienza ai doveri di ufficio, a seguito di mozione motivata presentata da almeno due quinti dei Consiglieri. Il Consiglio Comunale, entro i venti giorni successivi alla presentazione della mozione, esaminata la richiesta e le deduzioni dell'interessato, adotta le proprie decisioni con votazione in forma segreta e con la stessa maggioranza di voti prevista per la nomina. In caso di decadenza, di revoca o di dimissioni, il successore viene nominato entro 120 giorni dal momento della vacanza.

Art. 22

Trattamento economico

1. In sede di approvazione del bando, il Consiglio Comunale determina l'indennità di funzione da attribuire al Difensore Civico per la durata del mandato.

Art. 23

Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni:
 - a) ricevendo i cittadini e i rappresentanti di associazioni e organismi di partecipazione nell'ufficio messo a sua disposizione, nei giorni e nelle ore concordate con il Sindaco e rese note al pubblico con ogni idoneo mezzo di informazione;
 - b) ricevendo direttamente o a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica, le segnalazioni, denunce, informazioni e ogni altra comunicazione inviata da parte di cittadini e utenti di servizi, di fatti, comportamenti, omissioni, irregolarità e altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;
 - c) effettuando accessi agli atti e alle strutture del Comune senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, restando egli obbligato a osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
 - d) formulando eventuali proposte di modifica delle procedure per realizzare una migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;
 - e) convocando il Direttore generale o i responsabili degli uffici per esaminare con essi le difficoltà che non ne consentono la corretta e tempestiva conclusione.
 - f) acquisendo tutte le informazioni utili, comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, segnala agli organi competenti le disfunzioni, le carenze e gli abusi riscontrati entro 30 giorni.
2. Il Difensore Civico informa il Sindaco, il Direttore generale o il Segretario Comunale delle disfunzioni riscontrate nell'organizzazione che arrecano danno all'esercizio dei diritti dei cittadini e al buon funzionamento dei servizi agli stessi dovuti.
3. Il Difensore Civico è soggetto solo alla legge e alle norme del presente Statuto; non ha dipendenza gerarchica da Organi dell'Amministrazione.
4. L'ufficio del Difensore Civico ha la propria sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione, insieme ad attrezzature e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio.

Art. 24

Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio, entro il 15 di febbraio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa in Consiglio e resa pubblica a mezzo di strumenti idonei.
3. Casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione possono, in qualsiasi momento, essere oggetto di segnalazione scritta al Consiglio, tramite il Presidente del Consiglio stesso.

Art. 25

Organizzazione associata del Difensore Civico

1. Il Comune, al fine di migliorare il servizio e contenere i costi economici, può stipulare una convenzione con altri Comuni per la gestione associata del Difensore Civico.
2. La convenzione può prevedere requisiti diversi da quelli indicati al precedente art. 19. In questo caso la convenzione deve essere approvata con il quorum previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Art. 26

Cittadini

1. Ai fini del presente Titolo, ad eccezione degli articoli 10, 11, 12 e 13, si intendono per cittadini i residenti nel territorio comunale anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
2. Ai fini degli articoli 10,11,12 e 13 si intendono per cittadini tutti i residenti nel territorio comunale maggiorenni anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

TITOLO III FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 27

Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Gli organi di governo verificano le funzioni e i servizi che possono essere oggetto di gestione associata con altri Comuni, individuando prioritariamente l'ambito territoriale ottimale di gestione degli stessi.
2. Gli organi di governo:
 - a) valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati, la forma associativa più idonea, fra quelle previste;
 - b) individuano funzioni e servizi per i quali la gestione sovra-comunale, viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le differenti caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici;
 - c) sottopongono al Consiglio Comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma associativa prescelta.
3. Il Consiglio Comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta, per un periodo che viene stabilito da intesa con gli altri Comuni.
4. Le forme associative che possono essere utilizzate sono le convenzioni, i consorzi e gli accordi di programma e le altre forme di collaborazione così come disciplinate dalla legge.

TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo obiettivi, piani, programmi da attuare e direttive generali per l'azione e la gestione del Comune, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa.
3. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio Comunale.
4. La durata del mandato del Sindaco, del Consiglio, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della elezione, la loro posizione giuridica e lo status degli Amministratori sono regolati dalla legge.

Art. 29

Pari opportunità

1. Gli organi di governo del Comune favoriscono condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nelle nomine.

TITOLO V IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Sindaco viene sostituito dal Vicesindaco.

CAPO II

IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 31

Il Regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e l'istituzione, la composizione e le funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori e alle decisioni di tutti i componenti del Consiglio.

CAPO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 32

Consiglieri comunali - prerogative

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, sempre che tale comportamento non abbia rilevanza penale.

Art. 33

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi designando un capogruppo per i fini previsti dalla legge. Finché tale designazione non viene effettuata, è considerato capogruppo il

Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nella lista di appartenenza; la designazione deve avvenire entro 60 giorni dalla nomina di consigliere.

Art. 34

Decadenza dei Consiglieri

1. Il Consigliere decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i motivi di cui al comma precedente sono disciplinati dalla legge.
3. I Consiglieri che non intervengono a quattro sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio, previa diffida del Sindaco dopo la terza assenza.
4. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della legge, a informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo.
5. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 35

Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio Incarichi esterni

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 36

Assistenza in sede processuale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale in ogni Stato e grado del giudizio ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco, che si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
2. Qualora il giudizio si concluda con una condanna penale, l'amministratore interessato dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del comma 1, senza pregiudizio per l'eventuale azione civile di rivalsa e/o di rimborso dei danni subiti.

CAPO IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 37

Commissioni consiliari permanenti - Istituzione

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, con funzioni referenti, d'indagine, redigenti, consultive e con poteri d'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio.
2. Il Consiglio può istituire al proprio interno, Commissioni con funzione di controllo e garanzia, con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Il Regolamento del Consiglio, disciplina l'attuazione, l'organizzazione e la composizione delle Commissioni e le forme di pubblicità dei lavori, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto.
4. Il Sindaco e i membri della Giunta hanno diritto a partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

Art. 38

Commissioni consiliari di indagine

1. Il Consiglio Comunale su proposta motivata può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni di indagine per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti, dei quali il consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.

CAPO V ADUNANZE - CONVOCAZIONE

Art. 39

Sedute del Consiglio

1. Le adunanze del Consiglio si svolgono nella sede municipale. Il Consiglio può riunirsi anche in luogo pubblico diverso dalla suddetta sede.
2. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Per "Consiglieri assegnati al Comune" si intende il numero stabilito dalla legge più il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui una maggioranza qualificata è prescritta dalla legge.
5. In caso di seduta andata deserta, per la legalità di quella in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno sei Consiglieri, senza computare in tal numero il Sindaco, e le deliberazioni sono valide se assunte con la maggioranza di cui al comma 4.
6. Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge.

CAPO VI FUNZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 40

Funzioni e competenze

1. Il Consiglio è composto, oltre che dai Consiglieri, anche dal Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo. Le norme relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.
3. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
4. Il Consiglio stabilisce i criteri per esaminare i rilievi e le proposte del Revisore, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità delle gestioni, individuando le forme di collaborazione con il Revisore stesso per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria.

Art. 41

Discussione del programma di governo

1. Entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale il testo contenente le linee programmatiche da sottoporre a discussione e votazione.

TITOLO VI LA GIUNTA COMUNALE

Art. 42

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 6, compreso il Vicesindaco. Non più di un terzo degli Assessori possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio (Assessori esterni), fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. In quest'ultimo caso, il Consiglio, nella sua prima seduta utile, procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori esterni. Tali Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e alla trattazione di ogni argomento senza diritto di voto e non possono essere nominati alla carica di Vicesindaco. Gli Assessori esercitano la loro funzione nelle materie e con i poteri loro attribuiti dal Sindaco.
2. La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti più uno e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
3. Ai componenti della Giunta spettano le indennità nei limiti fissati dalla legge e stabiliti con apposita delibera.
4. Il Sindaco, nonché tutti gli Assessori in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 43

Cessazione dalla carica

1. I singoli Assessori cessano dalla carica, oltre che nei casi di decadenza previsti dalla legge, anche per dimissioni con effetto dal momento della ricezione al protocollo della comunicazione scritta al Sindaco, per revoca da parte del Sindaco;
2. La decadenza e la revoca vengono dichiarate dal Sindaco dandone comunicazione al Consiglio.
3. All'atto della comunicazione al Consiglio della cessazione dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco dà notizia dell'eventuale sostituzione degli stessi.

Art. 44

Competenze e attribuzioni

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO VII IL SINDACO

Art. 45

Prerogative e competenze

1. Il Sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione:
 - a) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e dà impulso all'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - b) nomina gli Assessori e il Vicesindaco;
 - c) indice i referendum comunali;
 - d) è garante dell'attuazione dello Statuto e cura l'osservanza dei Regolamenti;
 - e) conclude gli accordi di programma previsti dalla legge
 - f) nomina il Segretario Comunale, conferendogli, qualora lo ritenga opportuno, le funzioni di Direttore Generale;
 - g) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta secondo le modalità fissate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento;

- h) stabilisce l'ordine del giorno da trattare nelle sedute della Giunta e del Consiglio e ne fissa il giorno e l'ora dell'adunanza;
- i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- j) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- k) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici nonché degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
- l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- m) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che il personale operi secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- n) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alle designazioni e alle revoche dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende e Istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 46

Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale ufficiale di Governo svolge le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge.

Art. 47

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette le ordinanze che la legge attribuisce alla sua competenza.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa.

Art. 48

Deleghe di funzioni

1. Il Sindaco ha la facoltà di delegare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, secondo il proprio insindacabile giudizio.
2. Tali deleghe possono essere modificate o revocate dal Sindaco ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modifiche o revoche devono essere sempre fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il Sindaco può anche delegare a uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni di propria competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Se richiesto, il Consigliere delegato deve relazionare alla Giunta.

Art. 49

Rappresentanza Legale

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco.
2. Il Sindaco esercita la rappresentanza in giudizio previa apposita autorizzazione della Giunta comunale.
3. La rappresentanza legale dell'Ente per la stipulazione dei contratti spetta ai responsabili di servizio nominati dal Sindaco in relazione all'oggetto del contratto ed alla materia di competenza.

TITOLO VIII L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

CAPO I
ORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ENTE

Art. 50

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti all'apparato burocratico.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia funzionale e dell'economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli uffici sono ripartiti in servizi funzionali, in conformità a quanto disposto nel presente Statuto e dall'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
4. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e agli obiettivi che devono essere conseguiti, quali determinati dagli organi istituzionali.
5. Il Sindaco, entro 90 giorni dall'elezione, procede alla nomina dei Responsabili dei Servizi secondo quanto previsto dalla legge. Fino alla nomina continuano ad esercitare le funzioni i responsabili nominati dal precedente Sindaco. Ai Responsabili dei Servizi competono le funzioni e le responsabilità previsti dall'art.107 del TUEL (Testo Unico Enti Locali).
6. La copertura del posto del Responsabile del Servizio e degli Uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del TUEL.
7. Spetta ai responsabili di servizio la direzione degli uffici e dei servizi secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.
8. La Giunta individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

CAPO II

DIREZIONE E RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 51

Il Personale

1. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale (pianta organica);
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 50 comma 6;
 - d) le modalità di accesso all'impiego.
2. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

TITOLO IX

FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 52

Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dalla legge e dallo Statuto del contribuente, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi che sono continuamente aggiornati, così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore.
3. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) acquisizione all'ente delle entrate preventive necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
 - b) massima semplificazione degli adempimenti;
 - c) tempestiva informazione riguardo alle norme tributarie e tariffarie e alle loro modifiche e innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la piena consapevolezza degli obblighi e dei mezzi di tutela che possono essere utilizzati.

Art. 53

Statuto del contribuente

1. I Regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'autonoma potestà tributaria, sono adeguati ai principi previsti dalla legge relativa allo Statuto del contribuente.

Art. 54

Piano esecutivo di gestione

1. La Giunta, in conformità alla legge, al Regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Direttore generale, definisce il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), o il piano risorse e obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, determinando contemporaneamente gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Art. 55

Demanio e patrimonio

1. Un apposito Regolamento disciplina l'uso e l'alienazione dei beni comunali.
2. Il Regolamento comunale di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e individua i responsabili della tenuta dei beni.

Art. 56

Controllo di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione e il rispetto dei limiti di spesa previsti dal Bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento della gestione.
4. Per i controlli finanziari ed economici, la Giunta e il Consiglio si avvalgono del Revisore del conto; le modalità del controllo sono previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Art. 57

Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria affidato a un soggetto previsto dalla legge, delegato alla gestione finanziaria dell'ente, finalizzato in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. I rapporti tra il Comune e il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione.

TITOLO X ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 58

Deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio. Durante tale tempo una copia conforme dell'atto deve essere posta a disposizione del pubblico per la libera consultazione, nell'orario d'apertura degli uffici, in un luogo all'interno del Comune, ma di facile accesso.
2. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari anche mediante supporti informatici.
3. I testi integrali delle deliberazioni sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento.
4. Tutte le comunicazioni ai Consiglieri e agli Assessori possono essere effettuate mediante supporti informatici previo consenso dell'interessato.